



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 35 del 05/03/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 febbraio 2013, n. 67

L.R. 16 aprile 2007 n. 10 art. 38 - L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, art. 3, co. 1, lett. d) - Concessione a titolo gratuito, con diritto di superficie, per la durata di anni venti, del campo di calcio adiacente alla residenza universitaria "E. De Giorgi" via dei Salesiani - Lecce, di proprietà regionale, a favore della Provincia di Lecce, per finalità pubbliche.

L'Assessore al Bilancio, avv. Michele Pelillo, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Patrimonio e Archivi e confermata dal dirigente dello stesso Ufficio, e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce:

con delibera CIPE del 12/12/1972 il complesso immobiliare, denominato Centro Interaziendale di addestramento professionale nell'industria (CIAPI), costruito con i fondi CASMEZ, ubicato in Lecce, alla via dei Salesiani, n. 2 fu trasferito alla Regione Puglia (l'assunzione in consistenza è stata effettuata con verbale del 12 ottobre 1983);

il complesso immobiliare è diviso in tre parti, come da planimetria allegata (all. 1): la prima, contrassegnata con la lett. A, costituita da aule e laboratori; la seconda, contrassegnata con la lett. B, costituita da ex convitto; la terza, contrassegnata con la lett. C, costituita da impianti sportivi;

ai sensi della L.R. Puglia n. 12/1996, art. 17, co. 2°, con D.G.R. n. 7902 del 28/10/1997 e D.D. n. 106/2000 del Settore Demanio e Patrimonio sono stati concessi in uso gratuito a favore dell'E.Di.Su. di Lecce: la porzione del compendio immobiliare, già destinato a "convitto", contrassegnato in planimetria con la lett. B (nel N.C.E.U. al Fg. 213, part. 731, sub 1); i campi sportivi adiacenti, contrassegnati in planimetria alla lett. C (nel N.C.E.U. al Fg. 213, part. 1415);

con D.G.R. n. 94 del 9 febbraio 2000, in attuazione degli artt. 1 e 3 della L.R. n. 32 del 21 dicembre 1998 e dell'art. 18, co. 4°, della L.R. 17 ottobre 1978, n. 54, furono individuati i beni funzionali, destinati alle attività formative (contrassegnati con la lett. A in planimetria) e trasferiti all'Amministrazione Provinciale di Lecce;

la Provincia di Lecce, in collaborazione con la Federazione Gioco Calcio (FGC), ha realizzato progetti rivolti ai "Giovanissimi del Salento", al fine di radicare ed ampliare gli obiettivi di promozione e diffusione dello sport, individuando l'area di proprietà regionale (contrassegnata in planimetria con la lett. C) come "area strategica" per realizzare un centro sportivo, sia per l'adiacenza alla Residenza Universitaria "E. De Giorgi" ed al complesso sportivo dei Salesiani, sia per la vicinanza al Centro Sportivo CONI in via Frigole in Lecce;

a seguito di sottoscrizione di protocollo d'intesa, in data 1° febbraio 2007, tra Regione Puglia, Provincia di Lecce e E.Di.Su. di Lecce, con il quale l'E.Di.Su. si impegnava a retrocedere alla Regione Puglia il campo di calcio (contrassegnato in planimetria con la lett. C) e la Regione Puglia si impegnava a concedere il medesimo campo di calcio alla Provincia di Lecce, la Regione Puglia, con L.R. n. 10 del 16 aprile 2007, all'art. 38, che integrava l'art. 33 della L.R. n. 27/1995, disponeva che "la Giunta regionale è

autorizzata a concedere, a titolo gratuito, con diritto di superficie, per la durata di venti anni, a favore della Provincia di Lecce per l'attuazione delle attività previste nel Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la medesima Provincia e la FIGC, solo a seguito della modifica legislativa della L.R. 27/95, con previsione di anni 20 della concessione del comodato, rinnovabile (...);

per dare attuazione al dettato normativo, con D.D. n. 432 del 2/9/2009 del Servizio Demanio e Patrimonio si è provveduto alla revoca parziale della D.D. n. 106 del 12/7/2000, escludendo dalla concessione a favore dell'A.Di.Su. di Lecce il campo sportivo (contrassegnato con la lett. C. in planimetria);

in data 30/11/2010 è stata trasmessa alla Provincia di Lecce bozza della D.G.R. afferente la concessione ventennale del campo di calcio, per finalità socio-sportive;

con nota del 2/2/2011, la Provincia di Lecce ha espresso parere sfavorevole, in quanto ha ritenuto che l'art. 38 della L.R. 10/2007 non aveva previsto la rinnovabilità della concessione; inoltre, in quanto il protocollo d'intesa che aveva originato la modifica normativa doveva ritenersi superato dal I Atto integrativo all'APQ "Sensi Contemporanei - Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno" sottoscritto tra il MISE, il MIBAC e la Regione Puglia, con il quale veniva prevista la realizzazione di due "Cineporti" a Bari e a Lecce e, per la realizzazione del Cineporto di Lecce, era individuata parte dell'immobile ex CNOS. Poiché, quindi, la concessione in uso dell'area esterna, finalizzata esclusivamente all'attuazione delle attività socio-sportive di cui al protocollo d'intesa del 2007, avrebbe potuto inficiare le altre iniziative intraprese presso il complesso immobiliare in oggetto, la Provincia di Lecce, con la medesima nota del 2/2/2011, oltre che con successiva nota del 6/9/2011, chiedeva all'Amministrazione regionale di modificare la previsione dell'art. 38 della L.R. n. 10/2007, prevedendo che la concessione potesse essere rinnovabile e la destinazione flessibile;

con nota del 16/11/2012 il Servizio Demanio e Patrimonio, considerato lo stato in impropria utilizzazione del campo sportivo (contrassegnato con la lett. C in planimetria), che era adibito di fatto a parcheggio, oltretutto il decorso del tempo, convocava una Conferenza di Servizi per il giorno 4/12/2012, al fine di esaminare in modo contestuale e congiunto gli interessi pubblici coinvolti e di concordare una soluzione all'annoso problema;

con nota del 4/12/2012, la Provincia di Lecce ribadiva la richiesta di modifica delle previsioni dell'art. 38 della L.R. n. 10/2007, in modo da "poter sfruttare l'area esterna non solo per attrezzature sportive, ma anche a supporto del Cineporto e delle Manifatture KNOS o di altre iniziative e/o utilizzi per finalità pubbliche;

accertato lo stato di abbandono del terreno in questione e la necessità di recuperarlo, tanto da consentire una pluralità di utilizzazioni di natura pubblica,

caratterizzate da finalità non necessariamente socio-sportive, con l'art. 3, co. 1, lett. d) della L.R. 28 dicembre 2012, n. 45, è stata disposta la modifica alla precedente L.R. n. 10/2007, art. 38 ed è stata autorizzata la Giunta regionale alla concessione del terreno a titolo gratuito, con diritto di superficie, per la durata di vent'anni, a favore della Provincia di Lecce, per le finalità pubbliche;

Premesso ciò, al fine di proseguire l'iter amministrativo intrapreso, con il presente atto si propone alla Giunta regionale:

1) di concedere, in adempimento delle disposizioni normative innanzi richiamate, per le motivazioni indicate in premessa e qui da intendersi riportate, a titolo gratuito, con diritto di superficie, per la durata di anni venti, il campo di calcio adiacente alla residenza universitaria "E. De Giorgi" via dei Salesiani - Lecce, di proprietà regionale, in favore della Provincia di Lecce, contrassegnato con la lett. C (e marcato con una linea continua rossa) nella planimetria allegata, alle condizioni contenute nell'atto pubblico di concessione a stipularsi e qui sinteticamente riportate:

a) il bene è concesso per finalità pubbliche: in caso di modifica della suddetta destinazione, il terreno de

quo ritornerà nell'immediata disponibilità della Regione Puglia;

b) il diritto di superficie è costituito a tempo determinato per venti anni ai sensi dell'art. 952 c.c. Scaduto il termine della concessione, il diritto si estingue secondo le previsioni dell'art. 953 c.c. e per gli effetti dell'art. 954 c.c.;

c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'adeguamento alle norme di legge vigenti, devono essere eseguite a cura e spese del concessionario (art. 33, co. 2-nonies, L.R. n. 27/1995);

d) nella utilizzazione e realizzazione di opere e di interventi di qualsiasi natura, la Provincia di Lecce si impegna e si obbliga a rispettare e ad osservare tutte le prescrizioni, gli oneri ed i vincoli derivanti dalla normativa in materia;

e) per l'espletamento delle attività da svolgersi presso il Complesso immobiliare concesso, ivi comprese le attività di nuova costruzione e di manutenzione straordinaria, la Provincia si impegna e si obbliga, a proprie cure e spese e senza nulla pretendere dalla Regione, ad acquisire tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni e, dunque, tutti i titoli abilitativi necessari all'esercizio delle attività medesime, sollevando la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità;

f) il divieto assoluto del trasferimento, a qualsiasi titolo, del bene a terzi.

2) di autorizzare la sottoscrizione dell'atto pubblico e, nelle more della stipula, di autorizzare l'anticipata consegna del bene per consentire unicamente l'accesso e l'esecuzione dei rilievi progettuali;

3) di nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di concessione e del verbale di anticipata consegna;

4) di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla stipula dell'atto di concessione, sono a carico della Provincia di Lecce;

5) di autorizzare il competente Servizio Demanio e Patrimonio, in sede di redazione del conto patrimoniale, ad apportare - in corrispondenza del cespite in questione - le annotazioni afferenti la tipologia e la durata del rapporto giuridico instaurato con la Provincia di Lecce, indicando il dies a quo e ad quem.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore al Bilancio, avv. Michele Pelillo, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 8, co. 2°, l. r. n. 27 del 26/04/1995, dell'art. 4 della l. r. n. 7 del 4/02/1997 e dell'art. 44 dello Statuto della Regione Puglia, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio, avv. Michele Pelillo;

Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio Patrimonio e Archivi e del dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di considerare quanto in premessa come parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di concedere, per le motivazioni indicate in premessa e qui da intendersi riportate, a titolo gratuito, con diritto di superficie, per la durata di anni venti, il campo di calcio adiacente alla residenza universitaria "E. De Giorgi" via dei Salesiani - Lecce, di proprietà regionale, in favore della Provincia di Lecce, contrassegnato con la lett. C nella planimetria allegata, alle condizioni contenute nell'atto pubblico di concessione a stipularsi e qui sinteticamente riportate:
 - a) il bene è concesso per finalità pubbliche: in caso di modifica della suddetta destinazione, il terreno de quo ritornerà nell'immediata disponibilità della Regione Puglia;
 - b) il diritto di superficie è costituito a tempo determinato per venti anni ai sensi dell'art. 952 c.c. Scaduto il termine della concessione, il diritto si estingue secondo le previsioni dell'art. 953 c.c. e per gli effetti dell'art. 954 c.c.;
 - c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'adeguamento alle norme di legge vigenti, devono essere eseguite a cura e spese del concessionario (art. 33, co. 2-nonies, L.R. n. 27/1995);
 - d) nella utilizzazione e realizzazione di opere e di interventi di qualsiasi natura, la Provincia di Lecce si impegna e si obbliga a rispettare e ad osservare tutte le prescrizioni, gli oneri ed i vincoli derivanti dalla normativa in materia;
 - e) per l'espletamento delle attività da svolgersi presso il Complesso immobiliare concesso, ivi comprese le attività di nuova costruzione e di manutenzione straordinaria, la Provincia si impegna e si obbliga, a proprie cure e spese e senza nulla pretendere dalla Regione, ad acquisire tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni e, dunque, tutti i titoli abilitativi necessari all'esercizio delle attività medesime, sollevando la Regione da ogni e qualsiasi responsabilità;
 - f) il divieto assoluto del trasferimento, a qualsiasi titolo, del bene a terzi.
- 3) di autorizzare la sottoscrizione dell'atto pubblico e, nelle more della stipula, di autorizzare l'anticipata consegna del bene per consentire unicamente l'accesso e l'esecuzione dei rilievi progettuali;
- 4) di nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di concessione e del verbale di anticipata consegna;
- 5) di dare atto che tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla stipula dell'atto di concessione, sono a carico della Provincia di Lecce;
- 6) di autorizzare il competente Servizio Demanio e Patrimonio, in sede di redazione del conto patrimoniale, ad apportare - in corrispondenza del cespite in questione - le annotazioni afferenti la tipologia e la durata del rapporto giuridico instaurato con la Provincia di Lecce, indicando il dies a quo e ad quem.
- 7) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito informatico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, co. 3°, l.r. Puglia 20/06/2008, n. 15.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Avv. Loredana Capone